



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.	127	OGGETTO: Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, (TARES) –Rateizzazione rata a saldo.
del	21/12/2013	

L'anno duemilatredici il giorno trenta di novembre alle ore 11,00 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

				Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	Presidente.....	X	
2)	DI SANTO	Nicola	Vicesindaco...	X	
3)	DI SANTO	Antonio	Assessore.....	X	
4)	FIORITI	Marco“.....	X	
5)	GENTILE	Luigi”.....	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 19/12/2013 al n. 372 del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato in particolare il comma 22 dell'articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamato l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6.6.2013 il quale:

a) al comma 2 limitatamente all'anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell'attività di riscossione e l'applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30;

b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;

Visto il regolamento per l'applicazione del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30.11.2013 dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto, in particolare l'art. 32, del predetto regolamento, il quale prevede che " il Comune riscuote il tributo comunale in tre rate, scadenti nei mesi di giugno, settembre e dicembre 2013, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

Ritenuto, per oggettive difficoltà di liquidità delle famiglie Bombesi manifestate nel corso di due assemblee pubbliche tenutesi recentemente, di rateizzare la rata a saldo di dicembre del tributo come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la rateizzazione, non va a modificare il regolamento, nel predetto, per cui la competenza è della Giunta Comunale, ai sensi del Tuel 267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario debitamente approvato con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti agli atti i prescritti pareri;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse del presente atto;
- 2) Di rateizzare la terza rata a saldo del tributo Comunale sui tributi e servizi, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente riportati, giusto prospetto unito alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare alla presente la più ampia diffusione, mediante le forme e i modi ritenuti più idonei ed efficaci.
Di dare, stante l'urgenza di provvedere, il carattere dell'immediata esecutività e previa separata votazione

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno
per il motivo sotto indicato:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì 19/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Domenico Acconcia